



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 556 del 05/06/2025

Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Oggetto: Dott. Acampora Roberto – CONSERVAZIONE DEL POSTO PER RICHIAMO ALLE ARMI ART. 47 CCNL AREA SANITA' DEL 19.12.2019

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 05/06/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Loredana Merola - UOS TRATTAMENTO GIURIDICO - CONCORSI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: Dott. Acampora Roberto – CONSERVAZIONE DEL POSTO PER RICHIAMO ALLE ARMI
ART. 47 CCNL AREA SANITA' DEL 19.12.2019

Il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso

che, il dott. Acampora Roberto, nato a Broni (PV) il 02.06.1987, è dipendente di questa Azienda a tempo indeterminato, con il profilo professionale di "dirigente medico" assegnato alla UOC Neurologia;

Considerato che

- con nota prot. n. 16659/e del 15.05.2025 e successiva nota prot. n. 17357/e del 21.05.2025, il dott. Acampora Roberto ha comunicato di essere impiegato come ufficiale riservista presso la Marina Militare italiana ed ha chiesto, ai sensi della normativa vigente, la conservazione del posto per Richiamo alle Armi, a far data dal 04/06/2025 al 20/06/2025;

- in allegato alla nota prot. n. 17357/e del 21.05.2025, il dipendente di che trattasi, ha trasmesso a quest'Azienda la nota M_D MARNORD RG 25 n. 0016641 del 16.05.2025 del Comando Interregionale Marittimo Nord – Ufficio Benessere e Supporto al Personale, Sezione Mobilitazione della Marina Nord la Spezia, di richiamo Ufficiali in congedo, nella quale, si comunica che, il dipendente in questione, è stato richiamato temporaneamente in servizio per la frequenza del 20° Corso per Ufficiali della Riserva Selezionata delle Forze di Completamento E.F. 2025 per il periodo dal 04 al 20 giugno 2025 (estremi inclusi) e che lo stesso dovrà presentarsi presso la MARINACCAD LIVORNO;

Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", ed in particolare:

- ✓ l'art. 990 (Conservazione del posto di lavoro), comma 1. "Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio."; comma 3. "Alla fine del richiamo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi."; comma 5. "Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario";
- ✓ l'art. 1799 (Retribuzione delle forze di completamento), comma 1. "Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate richiamati è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio permanente"; comma 2. "Agli ufficiali delle forze di completamento, che sono lavoratori dipendenti pubblici, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate e attribuite ai sensi del comma 1, limitatamente al periodo di effettiva permanenza nella posizione di richiamo, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovuti dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato";

Determinazione Dirigenziale

Vista la normativa di riferimento e in particolare l'art. 47, del CCNL del 19/12/2019, Triennio 2016-2018 dell'Area Sanità, che disciplina sotto il profilo giuridico ed economico l'assenza dal servizio per richiamo alle armi dei dirigenti:

Art. 47 (Richiamo alle armi), comma 1. “I dirigenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto e dell'incarico in conformità alle disposizioni contrattuali contenute nel Capo II rubricato “Il sistema degli incarichi dirigenziali” di cui al presente CCNL per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale l'Azienda o Ente corrisponde il trattamento economico previsto ai sensi dell'art. 1799 del D. Lgs. n. 66 del 2010”; comma 2. “Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, ai dirigenti richiamati alle armi, l'Azienda o Ente corrisponde l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato dall'amministrazione militare”; comma 3. “Alla fine del richiamo il dirigente deve porsi a disposizione dell'Azienda o Ente per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non è retribuito”;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto precede, atteso il ricorrere dei presupposti di cui alla citata normativa, di prendere atto della nota prot. n. 16659/e del 15.05.2025 e successiva nota prot. n. 17357/e del 21.05.2025, del dipendente dott. Acampora Roberto e di disporre la sospensione del rapporto di lavoro con conseguente diritto alla conservazione del posto e del relativo trattamento economico, per il periodo del richiamo alle armi, presso la MARINACCAD LIVORNO per il periodo dal 04 al 20 giugno 2025 (estremi inclusi), precisando che il dipendente in questione ha l'obbligo di riprendere servizio entro il termine di cinque giorni dalla fine del richiamo;

Attestata la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

d e t e r m i n a

approvarsi la narrativa e, per l'effetto:

1. di prendere atto della nota prot. n. 16659/e del 15.05.2025 e successiva nota prot. n. 17357/e del 21.05.2025, con le quali il dott. Acampora Roberto ha comunicato di essere impiegato come ufficiale riservista presso la Marina Militare italiana ed ha chiesto, ai sensi della normativa vigente, la conservazione del posto per Richiamo alle Armi, a far data dal 04/06/2025 al 20/06/2025;
2. di prendere atto, altresì, dell'allegato alla nota prot. n. 17357/e del 21.05.2025, con la quale il dipendente di che trattasi, ha trasmesso a quest'Azienda la nota M_D MARNORD RG 25 n. 0016641 del 16.05.2025 del Comando Interregionale Marittimo Nord – Ufficio Benessere e Supporto al Personale, Sezione Mobilitazione della Marina Nord la Spezia, di richiamo Ufficiali in congedo, nella quale, si comunica che, il dipendente in questione, è stato richiamato temporaneamente in servizio per la frequenza del 20° Corso per Ufficiali della Riserva Selezionata delle Forze di Completamento E.F. 2025 per il periodo dal 04 al 20 giugno 2025

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

- (estremi inclusi) e che lo stesso dovrà presentarsi presso la MARINACCAD LIVORNO;
3. di disporre la sospensione del rapporto di lavoro con conseguente diritto alla conservazione del posto e del relativo trattamento economico, del dott. Acampora Roberto, per il periodo del richiamo alle armi, presso la MARINACCAD LIVORNO per il periodo dal 04 al 20 giugno 2025;
 4. precisare che il dipendente ha l'obbligo di riprendere servizio entro il termine di cinque giorni dalla fine del richiamo;
 5. di dare atto, che in applicazione dell'art. 1799, comma 2, del D. Lgs. n. 66, del 15/03/2010, al dipendente in questione, è corrisposto lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo;
 6. di dare atto che il periodo in argomento viene computato ai fini dell'anzianità di servizio;
 7. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio sindacale, ai sensi di legge, nonché al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo, al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, alle UU.OO.CC. Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi Informativi, Gestione Risorse Umane e Programmazione e Controllo di Gestione;
 8. di dare comunicazione del presente atto all'interessato, al Direttore della UOC Neurologia, al Direttore della UOC OSOIS, al Responsabile della UOS Servizio del medico competente e al Direttore f.f. della UOC Medicina preventiva, del lavoro e radioprotezione.

l'estensore
Paola Fiumaro

Il Responsabile UOS Trattamento giuridico e concorsi
Dott.ssa Loredana Merola

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Luigia Infante

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.